

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 214

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
19 agosto 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1355/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1356/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l'acido ossolinico e il morantel ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1357/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Chevrotin» (DOP)]** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1358/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2005/2006** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1359/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/1999 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di sorveglianza e di previsione** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1360/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)** 55
- ★ **Regolamento (CE) n. 1361/2005 della Commissione, del 17 agosto 2005, relativo al divieto di pesca del brosmio nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola** 57
- ★ **Regolamento (CE) n. 1362/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, relativa al divieto di pesca di musdee nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola** 59

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Regolamento (CE) n. 1363/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola** 61
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2005/617/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 17 agosto 2005, che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 3122]** 63

2005/618/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 3143]** 65

2005/619/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica per la sesta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici [notificata con il numero C(2005) 3183] ⁽¹⁾** 66



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1355/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'18 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	66,7
	999	66,7
0707 00 05	052	70,9
	999	70,9
0709 90 70	052	78,8
	528	57,8
	999	68,3
0805 50 10	388	66,9
	524	58,9
	528	60,4
	999	62,1
0806 10 10	052	87,8
	220	65,2
	400	135,2
	624	171,2
	999	114,9
0808 10 80	388	64,5
	400	73,1
	508	55,7
	512	67,3
	528	78,5
	720	44,6
	804	78,3
999	66,0	
0808 20 50	052	101,9
	388	76,0
	512	9,9
	528	38,7
	999	56,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	75,6
	999	75,6
0809 40 05	052	78,9
	508	43,6
	624	64,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l'acido ossolinico e il morantel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pelle in proporzioni naturali» e, nel caso di suini e pol-lame, il limite massimo di residuo riguardante il grasso si riferisce a «pelle e grasso in proporzioni naturali».

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Il morantel è stato incluso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il grasso, il fegato, il rene e il latte di bovini e ovini. Tale voce va estesa a tutti i ruminanti.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

(4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

(5) Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di apportare le modifiche eventualmente necessarie, in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽²⁾.

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(2) L'acido ossolinico è stato incluso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, la pelle e il grasso, il fegato e il rene di polli e suini e per il muscolo e la pelle in proporzioni naturali dei pesci, ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano. Tale voce va estesa a tutte le specie da produzione alimentare, ad eccezione degli animali che producono latte o uova destinate al consumo umano; nel caso dei pesci questa voce si riferisce unicamente a «muscolo e

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/2005 della Commissione (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

A. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
Acido ossolinico	Acido ossolinico	Tutte le specie da produzione alimentare ⁽¹⁾	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo ⁽²⁾ Grasso ⁽³⁾ Fegato Rene

⁽¹⁾ Da non utilizzare in animali che producono latte o uova destinate al consumo umano; gli LMR per il grasso, il fegato e il rene non si applicano al pesce.
⁽²⁾ Per il pesce questo LMR si riferisce a «muscolo e pelle in proporzioni naturali».
⁽³⁾ Per suini e pollame questo LMR si riferisce a «pelle e grasso in proporzioni naturali».

2. Agenti antiparassitari
- 2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti
- 2.1.7. Tetraidropirimidine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
Morantel	Somma di residui che possono essere idrolizzati a N-metil-1,3-propandiammina ed espressi come morantel equivalente	Tutti i ruminanti	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte

REGOLAMENTO (CE) N. 1357/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Chevrotin» (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La domanda di registrazione della denominazione «Chevrotin» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- (2) L'Italia si è opposta alla registrazione suddetta, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, adducendo a motivo dell'opposizione la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il fatto che la registrazione arrechierebbe pregiudizio all'esistenza di prodotti comunemente presenti sul mercato in Italia, in particolare quelli designati con il nome «caprino» e facendo inoltre osservare la genericità della denominazione in esame tradotta in lingua italiana («caprino»).
- (3) Con lettera del 7 dicembre 2004, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (4) Dato che la Francia e l'Italia non hanno raggiunto un accordo nel termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- (5) La Francia ha tuttavia dichiarato ufficialmente che la registrazione della denominazione «Chevrotin» non può comportare il divieto dell'uso dell'espressione «de chèvre»

(caprino) o «fromage de chèvre» (formaggio di capra) per designare formaggi prodotti a partire da latte di capra né, di conseguenza, il divieto dell'impiego della traduzione di questi termini (in italiano «caprino» o «formaggio di capra»).

- (6) Poiché il termine «chevrotin» non può essere considerato una traduzione del termine «caprino» e viceversa, la presunta genericità del termine «caprino» asserita dalle autorità italiane non implica che il termine «chevrotin» sia diventato generico. L'Italia non ha peraltro fornito elementi che permettano di comprovare la genericità del termine «chevrotin».
- (7) Infine, l'Italia non ha addotto elementi che permettano di comprovare la mancata osservanza delle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- (8) Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽³⁾ è completato con la denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 262 del 31.10.2003, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 32).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Formaggi

FRANCIA

Chevrotin (DOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 2005****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.
- (2) È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini ⁽²⁾.
- (3) Sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 2004, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna

2005/2006 e abrogare il regolamento (CE) n. 1900/2004 della Commissione ⁽³⁾.

- (4) Poiché la campagna di commercializzazione 2005/2006 inizia il 1° luglio 2005, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1900/2004 è abrogato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 328 del 30.10.2004, pag. 69.

ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2005/2006

Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75

Belgio	4,2
Repubblica ceca	1,9
Danimarca	8,8
Germania	17,3
Estonia	0,2
Grecia	0,7
Spagna	16,7
Francia	10,0
Irlanda	1,2
Italia	5,9
Cipro	0,3
Lettonia	0,3
Lituania	0,7
Lussemburgo	0,1
Ungheria	2,7
Malta	0,1
Paesi Bassi	7,3
Austria	2,1
Polonia	11,4
Portogallo	1,5
Slovenia	0,4
Slovacchia	0,8
Finlandia	0,9
Svezia	1,3
Regno Unito	3,2

REGOLAMENTO (CE) N. 1359/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 2005****recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/1999 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di sorveglianza e di previsione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽²⁾, la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento citato sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di sorveglianza e di previsione sono attualmente stabiliti dal regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione ⁽³⁾.

- (3) Per tener conto di determinate modifiche della nomenclatura del bilancio e dei dati richiesti, appare opportuno adattare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2390/1999. Inoltre, per garantire uno scambio di informazioni ottimale e aggiornato tra gli Stati membri e la Commissione, è necessario adattare le specifiche tecniche di cui all'allegato II del medesimo regolamento.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2390/1999 deve essere pertanto modificato.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2390/1999 sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1769/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 1).

ALLEGATO I
TABELLA DELLE «X» — Esercizio finanziario 2006

2005	AJ	2006	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F105B	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	
05020101	1000	05020101	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X		
05020101	1001	05020101	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X				X	
05020101	1002	05020101	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X				X	
05020101	1003	05020101	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X				X	
05020102	1011	05020102																																			
05020102	1012	05020102																																			
05020102	1013	05020102																																			
05020102	1014	05020102																																			
05020102	1019	05020102																																			
05020103	1021	05020103	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X				X	
05020103	1022	05020103	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X				X	
05020104	3000	05020300	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X				X	
05020104	3010	05020300	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X				X	
05020105	1029	05020199	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020199	1090	05020199	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020201	1850	05020201	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020202	1851	05020202																																			
05020202	1852	05020202																																			
05020202	1853	05020202																																			
05020202	1854	05020202																																			
05020203	1855	05020299	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X				X	
05020204	1858	05030219	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X				X	
05020299	1890	05020299	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020306	0000	05030204	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020306	1045	05030204	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020306	1055	05030204	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020306	1056	05030204	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020307	0000	05030203	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020307	1046	05030203	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020307	1057	05030203	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					
05020310	0000	05030201	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X					

2005	AV	2006	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F105B	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305
05020310	1040	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										X	X		X		
05020310	1041	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1042	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1043	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1044	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1047	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1049	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1050	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1051	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1052	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1053	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1054	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1058	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1060	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020310	1062	05030201	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020311	0000	05030202	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020312	0000	05030225	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020313	0000	05030227	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020314	0000	05030224	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020315	0000	05030218	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020315	1021	05030218	X	X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X										X	X		X	
05020399	0000	05030400																																		
05020399	1090	05030400	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				
05020401	3100	05020401	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				
05020402	3110	05020402	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				X
05020402	3111	05020402	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				X
05020402	3112	05020402	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				X
05020402	3113	05020402	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				X
05020402	3119	05020402	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				X
05020499	0000	05020499	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X															
05020501	1100	05020501	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				X
05020502	1110	05020599	X	X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											X				X

2005	AV	2006	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F105B	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	E207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	
05020503	1112	05020503	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X		X	X		
05020504	1113	05020504	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X		X		
05020505	3011	05020300	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X		X		
05020507	1119	05020507	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X		X		
05020599	0000	05020599	D	D	D						D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D																
05020601	1200	05020601	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X		X		
05020602	1210	05030221	X	X		X		X	A		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X		X		X	
05020602	1211	05020605	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X		X		
05020602	1211	05030221	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X		X		
05020603	1239	05020603	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X		X		
05020604	1240	05020604	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X		X		
05020699	0000	05020699	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
05020701	1401	05020701	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X		X		
05020701	1403	05020701	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X		X		
05020701	1409	05020701	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X		X		
05020702	1410	05020702	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X		X		
05020703	1420	05030228	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X		X		
05020801	1500	05020801	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																X
05020801	1510	05020801	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05020802	1501	05020802	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05020803	1502	05020803	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X		X	
05020804	1504	05020804	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05020804	1507	05020804	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05020805	1508	05030230	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X		X	
05020806	1511	05020806	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05020807	1512	05020807	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05020808	1513	05020808	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05020808	1513	05030229	A	A		A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A												A		A	
05020809	1515	05020809	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X		X		X
05020810	3140	05020810	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05020811	1509	05020811	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05020812	0000	05030226	X	X		X		X	A		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												A		A	

2005	Al	2006	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F105B	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	E207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305
05030301	2210	05021401	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X		X			
05030302	2220	05030213	X	X				X	A	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X		
05030303	2221	05030214	X	X				X	X	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X		
05030304	2222	05030215	X	X				X	A	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X		
05030399	2290	05021499	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				
05030401	2300	05021501	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05030402	2301	05021502	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05030403	2302	05021503	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05030404	2310	05021504	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05030405	2311	05021505	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05030406	3014	05020300	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05030407	2320	05021506	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05030408	0000	05021507	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05030499	2390	05021599	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
05039900	0000	05039900	X	X	X				A		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
05040101	4000	05040101	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040102	4010	05040102	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040103	4020	05040103	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040104	4031	05040104	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040105	4030	05040105	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040106	4040	05040106	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040107	4051	05040107	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040108	4050	05040108	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040109	4060	05040109	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040110	4072	05040110	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040111	4070	05040111	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040111	4071	05040111	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040112	4080	05040112	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040112	4081	05040112	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040113	4090	05040113	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040113	4091	05040113	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X
05040113	4092	05040113	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X				X

ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI FILE AL FEAOG DAL 16 OTTOBRE 2005

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2005, iniziato il 16 ottobre 2004.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere i file e la relativa documentazione alla Commissione con il sistema STATEL/STADIUM. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/STADIUM per Stato membro. La versione più recente client STADIUM e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/STADIUM possono essere scaricate dal sito web CIRCA del FEAOG.

2. Struttura dei file

- 2.1. Lo Stato membro deve creare una registrazione informatizzata per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAOG (sezione Garanzia). Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.
- 2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale («flat»). Se i campi contengono più di un valore, sono necessari record distinti contenenti tutti i campi dei dati. Si dovrà accertare che non si verifichino doppi conteggi⁽¹⁾.
- 2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate dovranno figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad es. per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).
- 2.4. Il file deve possedere le caratteristiche seguenti.
 - 1) Il primo record (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I (tabella delle X). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.
 - 2) I record successivi (righe di dati) sono costituiti da dati, nello stesso ordine indicato dal primo record che descrive la struttura.
 - 3) I campi sono separati da un punto e virgola («;»). La riga di intestazione e le righe di dati devono contenere lo stesso numero di punti e virgola. Nelle righe di dati, i campi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.
 - 4) I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»). La riga di intestazione non termina mai con un «;». Soltanto le righe di dati terminano con un «;» se l'ultimo campo è vuoto.
 - 5) Il file è in codice ASCII secondo la tabella che segue. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP, ecc.).

Codice	Stato membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HU, PL, SI e SK
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-7	GR e CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

⁽¹⁾ Nota: si legga prima l'osservazione preliminare concernente le quantità nel capitolo 5 dell'allegato III.

- 6) Campi numerici:
- a) Simbolo del decimale: «,».
 - b) Segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre. Per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo.
 - c) Numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III di seguito).
 - d) Nessuno spazio intermedio. Nessun separatore o altro segno per le migliaia.
- 7) Campo data: «AAAAMMGG» (anno in 4 cifre, mese in 2, giorno in 2).
- 8) Formato del codice bilancio FEAOG (campo F109) formato ABB senza spazi «99 9999 999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).
- 9) Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il delimitatore «;».
- 10) Per tutti i campi: nessuno spazio all'inizio o alla fine di un campo.
- 11) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2004):

```
F100;F101;F106;F107;F108;F109
BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001
BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;050208031502002
BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;050205011100001
BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002
BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;050201011000002 (Nota bene:+0.50 e non +.50)
BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;050805013810001
ecc.
(varie righe di dati con campi nel medesimo ordine).
```

- 2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 saranno trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. il client STADIUM).
- 2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («WinCheckCsv») è contenuto nel programma di trasferimento dei dati client STADIUM. Gli organismi pagatori sono invitati a scaricare il programma di verifica separatamente da CIRCA a fini di convalida off-line.

3. Documentazione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere una nota esplicativa per ciascun organismo pagatore con il sistema STATEL/STADIUM solo nei seguenti casi:

- 1) se esistono differenze tra la dichiarazione annuale⁽¹⁾, in quanto parte della procedura annuale di liquidazione finanziaria (non tabella 104), e la somma dei record nei file (Σ F106), per spiegare tali differenze per sottovoce di bilancio. Client STADIUM contiene un tipo di invio specifico per questo trasferimento, ossia «EXPLANATORY-NOTE»;
- 2) se nei campi sono utilizzati codici per i quali l'allegato III non impone codici standard, per illustrare il significato di tali codici è possibile utilizzare la funzione CODE-LIST, prevista dal client STADIUM per questo tipo di trasferimenti.

La nota esplicativa sarà redatta come una comune lettera. Dovranno in particolare essere chiaramente indicati l'identità del mittente o dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.

⁽¹⁾ Dichiarazione annuale: i dati inviati tramite STATEL/STADIUM utilizzando il tipo di invio «ANNUAL_DECLARATION».

4. Trasferimento dei dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio completo.

Se l'organismo di coordinamento nota che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema all'atto dell'invio, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo alla Commissione di eliminarli. Successivamente, per evitare una sovrapposizione di record o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

ALLEGATO III
«PROMEMORIA»
Esercizio finanziario 2006

INDICE

		<i>Pagina</i>
1.	DATI RELATIVI AI PAGAMENTI	42
	F100: organismo pagatore	42
	F101: numero di riferimento del pagamento	42
	F102: numero di riferimento del pagamento precedente	42
	F103: tipo di pagamento	42
	F103B: partecipazione privata	43
	F105: pagamento soggetto a sanzione	43
	F105A: riduzione ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio	43
	F105B: condizionalità: riduzione o esclusione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio	43
	F106: importo	43
	F107: unità monetaria	43
	F108: data del pagamento	44
	F109: codice bilancio FEAOG	44
	F110: campagna o periodo	44
2.	DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO	44
	F200: codice di identificazione	44
	F201: nome	44
	F202A: indirizzo: via e numero del beneficiario	44
	F202B: indirizzo: codice postale internazionale del beneficiario	44
	F202C: indirizzo: città o comune del beneficiario	44
	F207: regione e provincia	44
	F211: quantitativo di riferimento consegne	44
	F212: quantitativo di riferimento vendite dirette	44
	F213: percentuale di riferimento grassi	45
	F214: acquirente di latte	45
	F217: data di inizio dell'ammasso privato	45
	F218: data della fine dell'ammasso privato	45

	<i>Pagina</i>
F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio	45
F221: nome dell'organismo intermedio	45
F222B: indirizzo: codice postale internazionale dell'organismo	45
F222C: indirizzo: città o comune dell'organismo	45
3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA	45
F300: numero della dichiarazione o domanda	45
F300B: data della domanda	45
F301: numero di contratto (se del caso)	45
F304: ufficio responsabile	45
F305: numero di certificato o di licenza	45
F306: data di rilascio del certificato o della licenza	45
F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi	46
4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE	46
F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)	46
5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO	46
F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale	46
F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)	48
F503: quantitativo (per il quale è chiesto l'aiuto) indicato nella domanda di pagamento	48
F507: resa	48
F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento	48
F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	48
F509A: superficie dichiarata erronea	48
F510: numero di regolamento (CE) ed articolo	48
F510A: tasso di finanziamento comunitario (in %)	49
F511: tasso di aiuto FEAOG per unità (in euro)	49
F512: tasso di conversione	49
F513: tasso di aiuto FEAOG (in unità monetaria come indicato nel campo F107) per unità di misura	49
F515: consegne lorde	49
F517: tenore effettivo di grassi	49
F518: consegne corrette	49
F519: vendite dirette	49
F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative	50

	<i>Pagina</i>
F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative	50
F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne	50
F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette	50
F522: prelievo supplementare dovuto	50
F523: interessi dovuti per pagamento tardivo	50
F530: titolo alcolometrico volumico effettivo	50
F531: titolo alcolometrico volumico totale	50
F532: titolo alcolometrico volumico naturale	50
F533: zona viticola	51
6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI	51
F600: ispezioni presso l'azienda o telerilevamento	51
F601: data dell'ispezione	51
F602: domanda ridotta	51
F602B: calcolo rivisto del prelievo supplementare dovuto	51
F603: motivi della riduzione	52
F604: controllo sul posto [regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio]	52
F604B: controllo sostitutivo [regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio]	52
7. (NON UTILIZZATA)	52
8. DATI COMPLEMENTARI PER RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE	52
F800: peso netto	52
F800B: unità di misura per F800	52
F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)	52
F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali	53
F802B: ufficio doganale di uscita	53
F804: codice di restituzione all'esportazione	53
F805: codice di destinazione	53
F808: data della fissazione anticipata	53
F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)	54
F812: riferimento del numero della gara eventuale (fissazione anticipata)	54
F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)	54
F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione	54
F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE	54
9. (NON UTILIZZATA)	54

Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nella versione precedente del presente regolamento.

«A» = dato da aggiungere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

«D» = dato da sopprimere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (::) nel file in formato CSV.

1. DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Osservazione preliminare: nella presente sezione, il termine «pagamento» fa riferimento sia ai pagamenti che alle entrate del FEAOG, sezione «Garanzia».

F100: organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco dei codici F100 costantemente aggiornato in CAP-ED).

<https://awai.ccc.eu.int/>

F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico F101 non va compilato.

F102: numero di riferimento del pagamento precedente

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore, per esempio una pratica di anticipo o di recupero.

F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo lo schema riportato nell'elenco seguente:

Codice	Significatività
0	Aiuti alimentari
1	Anticipo o pagamento parziale
2	Pagamento finale (primo ed unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo o pagamento normale della restituzione all'esportazione)
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
5	Prefinanziamento della restituzione all'esportazione
6	Nessuna operazione finanziaria

F103B: partecipazione privata

Questo campo si riferisce a F510A, in cui la Commissione chiede di indicare la percentuale del finanziamento del FEAOG. A seconda dell'interpretazione che viene data di F510A, può essere o meno necessario compilare anche F103B. Se il finanziamento del FEAOG è espresso in percentuale dell'investimento totale, in questo campo va indicato l'importo della partecipazione privata, in quanto l'investimento totale è definito come l'insieme dei costi ammissibili al contributo del FEAOG. Se invece F510A è espresso in percentuale della spesa pubblica totale ammissibile, ossia nazionale ed europea, non occorre compilare questo campo.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F105A: riduzione ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio

Il campo F105A della tabella delle X deve essere utilizzato per indicare le somme ritenute (somme negative) su base degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio. Si deve utilizzare il campo F105A di ogni voce di bilancio dove si applica la ritenuta.

Non esiste una voce di bilancio specifica per dichiarare i pagamenti fatti utilizzando le somme ritenute su base degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio. Viene pertanto richiesto di indicare questi pagamenti nei campi 105A delle voci di bilancio corrispondenti (050401054030, 050401064040, 050401084050 e 050401114070). Essi appaiono come importi positivi indicanti che la spesa è finanziata dalle sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme di tutela ambientale o del sistema di modulazione.

Nel settore degli aiuti diretti, invece, in F105A apparirà un importo negativo indicante una riduzione.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F105B: condizionalità: riduzione o esclusione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

Il campo F105B deve essere usato per indicare l'importo ridotto o escluso in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. Tale importo (negativo) connesso alla condizionalità va indicato per ogni voce di bilancio degli aiuti diretti. Esso comprende il 100 % della riduzione a carico dell'agricoltore, ossia senza la trattenuta del 25 % prevista all'articolo 9 del medesimo regolamento.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F106: importo

Importo di ciascun singolo elemento del pagamento coerentemente al codice di valuta indicato nel campo F107. La somma di questi importi (F106) per codice di bilancio (F109) deve di massima corrispondere agli importi dichiarati nella tabella 104. Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAOG. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F107: unità monetaria

Formato richiesto: codice ISO 4217, ad es. DKK, EUR, GBP, SEK, ecc.

Cfr. anche l'elenco dei codici F107 costantemente aggiornato in CAP-ED al seguente indirizzo:

<https://awai.cec.eu.int/>

F108: data del pagamento

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAOG.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F109: codice bilancio FEAOG

Indicare il codice completo della struttura del bilancio basato sulle attività (Activity Based Budget), compresi titolo, capitolo, articolo, voce e sottovoce.

Formato ABB richiesto (senza spazi): «9999999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Eventuali posizioni vuote devono essere completate con la cifra zero (ad es. 05020901160 diventa 050209011600000).

F110: campagna o periodo

Per i prodotti in regime d'intervento la Commissione deve sapere a quale campagna appartengono o a quale periodo contingente possono essere attribuiti.

2. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

Osservazione preliminare: i campi F200, F201, F202A, F202B e F202C vanno impiegati per identificare il beneficiario del pagamento, ossia il beneficiario finale. Vanno inoltre utilizzati i campi F220, F221, F222B e F222C se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Se l'organismo intermedio è anche il beneficiario finale, gli stessi dati devono essere riportati nei campi F220, F221, F222B e F222C, come indicato in F200, F201, F202A, F202B e F202C.

Il campo F207 si riferisce unicamente al campo F200.

F200: codice di identificazione

Il codice di identificazione unico attribuito ai beneficiari dello Stato membro.

F201: Nome

Cognome e nome del beneficiario o nome della società.

F202A: indirizzo: via e numero del beneficiario**F202B: indirizzo: codice postale internazionale del beneficiario****F202C: indirizzo: città o comune del beneficiario****F207: regione e provincia**

Il codice della regione e della provincia (NUTS 3) è definito dalle principali attività dell'azienda del beneficiario del pagamento. Si deve indicare il codice «regione extra» (MSZZZ) solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 come specificato nell'elenco dei codici F207 costantemente aggiornato in CAP-ED al seguente indirizzo:

<https://awai.cec.eu.int/>

F211: quantitativo di riferimento consegne

Relativamente al regime delle quote lattiere.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F212: quantitativo di riferimento vendite dirette

Relativamente al regime delle quote lattiere.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F213: percentuale di riferimento grassi

Relativamente al regime delle quote lattiere.

Formato richiesto: 9...99.9, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F214: acquirente di latte

In base all'articolo 5, lettera e) del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio. Riguarda il regime delle quote latte.

F217: data di inizio dell'ammasso privato

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F218: data della fine dell'ammasso privato

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio

Il codice di identificazione unico attribuito agli organismi intermedi dello Stato membro.

Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, ossia tramite ciascuna istituzione intermedia o direttamente all'organismo.

Per quanto riguarda le spese per lo sviluppo rurale, ci si riferisce sostanzialmente alle misure per le quali gli abbuoni di interesse sono versati per il tramite di organismi intermedi.

F221: nome dell'organismo intermedio

Il nome dell'organismo.

F222B: indirizzo: codice postale internazionale dell'organismo**F222C: indirizzo: città o comune dell'organismo****3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA****F300: numero della dichiarazione o domanda**

Serve per rintracciare la dichiarazione/domanda negli archivi degli Stati membri.

F300B: data della domanda

Data del ricevimento della domanda da parte dell'organismo pagatore (comprendente eventuali uffici regionali).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F301: numero di contratto (se del caso)**F304: ufficio responsabile**

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

F305: numero di certificato o di licenza**F306: data di rilascio del certificato o della licenza**

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi

Se diverso da quello sub F304.

4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE

F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Osservazione preliminare concernente le quantità: di norma, le quantità, le superfici o il numero di animali vanno comunicati solo una volta. Nel caso del pagamento di un anticipo seguito dal pagamento di un saldo, la quantità va indicata nella registrazione dell'anticipo. Modifiche di quantità, superfici o numero di animali vanno riportate nelle registrazioni del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità, superfici o numero di animali non corretti, la modifica delle quantità va indicata con il segno meno.

F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale

Gli Stati membri devono redigere il proprio elenco di codici, che vanno spiegati nella lettera di accompagnamento dei file di pagamento.

Nel caso di misure di sviluppo rurale va indicato, se del caso, un codice per ciascuna sottomisura attuata (ad esempio, tipo di misura agroambientale). Per la linea di bilancio relativa alle spese per lo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri (voce di bilancio 050404000000) occorre indicare un codice di un carattere o di due caratteri corrispondente all'elenco che segue:

Codice	Significato
A	Investimento nelle aziende agricole
B	Insediamiento dei giovani agricoltori
C	Formazione
D	Prepensionamento
E	Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
F	Agroambiente e benessere degli animali
G	Miglioramento della trasformazione della commercializzazione dei prodotti agricoli
H	Imboschimento di terreni agricoli
I	Altre misure forestali
J	Miglioramento fondiario
K	Ricomposizione fondiaria
L	L'avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, creazione ed offerta di servizi di consulenza e servizi di divulgazione agricola
M	Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità
N	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
O	Rinnovo e sviluppo dei villaggi e protezione e conservazione del patrimonio rurale

Codice	Significato
P	Diversificazione delle attività agricole o collegate all'agricoltura per creare attività multiple o alternative di reddito
Q	Gestione delle risorse idriche destinate all'agricoltura
R	Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture legate allo sviluppo dell'agricoltura
S	Promozione di attività turistiche e artigianali
T	Tutela dell'ambiente per quanto riguarda l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dello spazio naturale e il miglioramento del benessere degli animali
U	Ricostituzione del potenziale di produzione agricola danneggiato da catastrofi naturali e creazione di appropriati dispositivi di prevenzione
V	Ingegneria finanziaria
X	Rispetto delle norme
Y	Ricorso ai servizi di consulenza per il rispetto delle norme
Z	Partecipazione volontaria degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
AA	Azioni delle associazioni di produttori per la qualità alimentare
AB	Ristrutturazione di aziende in regime di semisussistenza
AC	Associazione di produttori
AD	Assistenza tecnica
AE	Complementi ai pagamenti diretti
AF	Complementi degli aiuti di Stato a Malta
AG	Agricoltori a tempo pieno a Malta

Nel caso della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (voce di bilancio 050209071650) vanno indicati i codici delle misure. Essi si riferiscono alle definizioni delle misure stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione.

Nel caso delle restituzioni all'esportazione è necessario indicare il codice F500 soltanto se il codice F804 contiene ingredienti per i quali è fissata una restituzione all'esportazione. In seguito, nella rubrica F500 è necessario indicare il codice delle merci (ossia il codice NC di otto cifre dichiarato nella casella 33 del DAU) per i prodotti che non rientrano nell'allegato I oppure il codice del prodotto per i prodotti agricoli trasformati finali.

Per il regime dei piccoli agricoltori si applica il seguente elenco di codici:

Codice	Il pagamento forfettario comprende:
A	un aiuto per superficie
B	un premio per animale
C	sia un premio per animale che un aiuto per superficie

F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)

Cfr. l'osservazione preliminare alla sezione 5 «Dati relativi al prodotto».

Per lo *sviluppo rurale* il quantitativo oggetto di pagamento deve essere indicato nell'unità appropriata alla sottomisura agroambientale prevista in F500. Va acclusa al file del pagamento una tavola di corrispondenza tra il codice della sottomisura (ad es. riduzione degli input) utilizzato in F500 e l'unità con cui è calcolato il premio (ad es. ha) in F502.

Per il *settore vitivinicolo*, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere comunicati in base al titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, la quantità pagata deve essere espressa nell'unità prevista nel regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F503: quantitativo (per il quale è chiesto l'aiuto) indicato nella domanda di pagamento

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F507: resa

Resa rappresentativa utilizzata per calcolare il pagamento compensativo [ai sensi del piano di regionalizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio].

Formato richiesto: 9...9.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie a cui si riferisce la domanda.

Si veda l'osservazione preliminare alla sezione 5 «Dati relativi al prodotto».

Per la voce di bilancio 050404000000 (sviluppo rurale nei nuovi Stati membri) questo campo è necessario solo per le misure E, F e H.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

La superficie su cui si basa il pagamento.

Per la voce di bilancio 050404000000 (sviluppo rurale nei nuovi Stati membri) questo campo è necessario solo per le misure E, F e H.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F509A: superficie dichiarata erronea

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F510: numero di regolamento (CE) ed articolo

Per i prodotti in regime d'intervento è prevista la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

F510A: tasso di finanziamento comunitario (in %)

Percentuale dell'aiuto totale finanziato dal FEAOG: tale percentuale può essere calcolata rispetto all'investimento globale, in quanto corrisponde all'insieme dei costi ammissibili al finanziamento del FEAOG, compresa la partecipazione privata (cfr. F103B). Alternativamente, essa può essere calcolata rispetto alla spesa pubblica totale ammissibile al contributo del FEAOG, ossia escludendo la partecipazione privata.

Formato richiesto: +99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F511: tasso di aiuto FEAOG per unità (in euro)

Tranne quando F511 e F512 sono invariabili per una campagna.

Formato richiesto: 9...9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

L'uso di sei decimali può sembrare insolito, ma alcuni regolamenti, ad es. il regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, fissano il premio fino a cinque decimali, anche utilizzando l'euro. Per far fronte ad ogni evenienza il numero di decimali è stato portato a sei.

F512: tasso di conversione

Il tasso agricolo applicato per il pagamento (tranne quando F511 e F512 sono invariabili per una campagna).

Formato richiesto: 9...9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F513: tasso di aiuto FEAOG (in unità monetaria come indicato nel campo F107) per unità di misura

Formato richiesto: 9...9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9 (cfr. F511).

F515: consegne lorde

«Consegne lorde» sono tutti i quantitativi di latte e di prodotti lattiero caseari consegnati, ai sensi dell'articolo 5, lettera f), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, senza che sia stato rettificato il tenore in grassi.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F517: tenore effettivo di grassi

Come risulta dall'analisi di laboratorio, espresso in percentuale anziché in grammi o chilogrammi.

Formato richiesto: 9...9.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F518: consegne corrette

La quantità di consegne corrette in relazione al tenore di materia grassa utilizzando la formula di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F519: vendite dirette

Latte o equivalente latte ai sensi dell'articolo 5, lettera g), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative

Settore del latte: per «rettifiche amministrative» si intendono le correzioni apportate dall'organismo pagatore ai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Esse vanno sempre indicate separatamente dai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Le rettifiche possono essere positive o negative. Le correzioni nette devono essere indicate in rapporto alla situazione prima della rettifica. Le rettifiche forfetarie non possono essere inserite in questo spazio.

Le rettifiche risultanti dai controlli sul posto di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione devono essere registrate nei campi F600-F603.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative

Per la definizione di rettifiche amministrative si veda F519B.

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette

Formato richiesto: +99...99.999 o -99...99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F522: prelievo supplementare dovuto

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, vedasi F109).

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F523: interessi dovuti per pagamento tardivo

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, vedasi F109).

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F530: titolo alcolometrico volumico effettivo

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F531: titolo alcolometrico volumico totale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F532: titolo alcolometrico volumico naturale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F533: zona viticola

Zona viticola quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Formato richiesto: da comunicare con uno dei seguenti codici: A, B, CIA, CIB, CII, CIIIA, CIIIB.

6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI

La Commissione ha necessità di sapere quante ispezioni sono state effettuate e in quale percentuale tali ispezioni hanno comportato sanzioni. In presenza di una perdita del 100 % o di un recupero del 100 % del premio, nella rubrica F108 occorre indicare «0» per i pagamenti con la data della decisione.

F600: ispezioni presso l'azienda o telerilevamento

I «controlli in loco» di cui trattasi sono quelli menzionati nei pertinenti regolamenti ⁽¹⁾. Essi prevedono visite nelle aziende (codice «F» o codice «C»), accompagnate o meno da controlli mediante telerilevamento (codice «T»). Il campo F601 deve essere compilato solo se F600 indica un controllo in loco o un controllo di condizionalità («F» o «C»). I campi da F602 a F602B devono essere compilati solo se F600 indica un controllo in loco («F», «C» o «T»). In caso di visite multiple riguardanti la stessa misura e lo stesso produttore fornire un solo dato. Ogni registrazione, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, che si riferisce ad una determinata ispezione deve essere indicata nel campo F600 con il codice appropriato (cfr. infra).

I controlli amministrativi ai sensi dei regolamenti succitati (cfr. nota a piè di pagina) non devono essere indicati in F600. Essi non vanno indicati come tali in alcun campo. Le sanzioni vanno tuttavia indicate in F105, sia che scaturiscano da un controllo amministrativo che da un controllo in loco.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione presso l'azienda, «C» = controlli di condizionalità e «T» = ispezione mediante telerilevamento. In caso di controlli combinati presso l'azienda e di condizionalità e/o mediante telerilevamento indicare il corrispondente codice «FT», «CT», «CF» o «FTC».

F601: data dell'ispezione

Questo campo va compilato quando in F600 è riportato un controllo presso l'azienda o un controllo della condizionalità («F» o «C»). Non occorre invece indicare la data in caso di controllo per telerilevamento.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F602: domanda ridotta

Indicare in questo spazio se la domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione. Questo campo deve essere compilato se in F600 è stata riportata un'ispezione in loco.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F602B: calcolo rivisto del prelievo supplementare dovuto

Ad esempio, dopo un controllo in loco.

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

⁽¹⁾ Articolo 69 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione (sviluppo rurale).
Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (SIGC).
Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (regimi di sostegno diretto).
Parte II, Titolo III del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (regimi di sostegno diretto).
Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (frutta a guscio).
Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione (uve secche).
Articolo 4 del regolamento (CE) n. 609/1999 della Commissione (luppolo).

F603: motivi della riduzione

In caso di più motivi, indicare quello che giustifica la sanzione più elevata. Questo campo va compilato quando la domanda è stata ridotta in seguito ad un controllo in loco.

Per il regime dei piccoli agricoltori si applica il seguente elenco di codici:

Codice	Motivo
A	Superfici «bloccate», non disponibili per uso personale dell'agricoltore
B	Mancato rispetto del massimale per i bovini
C	Mancato rispetto delle buone condizioni agronomiche

Formato richiesto: da codificare; i codici vanno spiegati nella lettera di accompagnamento.

F604: controllo sul posto [regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio]

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F604B: controllo sostitutivo [regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio]

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

7. (NON UTILIZZATA)

8. DATI COMPLEMENTARI PER RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

F800: peso netto

Si veda l'osservazione preliminare alla sezione 5 «Dati relativi al prodotto».

Nel caso dei prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare la quantità dell'ingrediente ammissibile al finanziamento. Se il codice del prodotto (F500) contiene più di un ingrediente ammissibile al finanziamento (F804), occorre creare registrazioni multiple con gli importi (F106) e le quantità corrispondenti (F800).

Formato richiesto: +99...99.99 o -99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F800B: unità di misura per F800

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo la seguente tabella:

Codice	Significato
K	Chilogrammo
L	Litro
P	Pezzo

F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)

F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali

Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune [EUD/COL — Customs Office List ⁽¹⁾]. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Formato richiesto: il codice COL è composto da due lettere che indicano il paese seguite da un codice di sei caratteri alfanumerici che definiscono l'ufficio doganale (ad esempio: «EE1000EE»).

F802B: ufficio doganale di uscita

Va indicato l'ufficio doganale che certifica che i prodotti per cui è stata chiesta la restituzione hanno lasciato il territorio della Comunità. Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune [EUD/COL — Customs Office List ⁽²⁾]. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Si tratta di un'informazione fondamentale per i revisori nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio relativo al «controllo sostitutivo». Tale informazione è disponibile sul documento T5 o un equivalente.

Formato richiesto: il codice COL è composto da due lettere che indicano il paese seguite da un codice di sei caratteri alfanumerici che definiscono l'ufficio doganale (ad esempio: «NL146123»).

F804: codice di restituzione all'esportazione

Nel caso dei prodotti agricoli non trasformati indicare il codice del prodotto a 12 cifre per il quale è fissata una restituzione all'esportazione.

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare i codici NC dell'ingrediente o degli ingredienti per i quali sono fissate restituzione all'esportazione. In questo caso nel campo F500 occorre indicare il codice del prodotto finale. Si veda anche la nota esplicativa a F800 per la procedura da seguire quando più ingredienti di un prodotto trasformato sono ammissibili alla restituzione.

F805: codice di destinazione

Formato richiesto: «XX», in cui X rappresenta una lettera compresa tra A e Z [codici della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità. Cfr. il regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, e i successivi aggiornamenti].

A fini di armonizzazione gli Stati membri devono utilizzare anche la categoria «Varie» (codici Q) della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità. Tale nomenclatura non comprende tutti i casi speciali di restituzione all'esportazione, ma la Commissione non ha bisogno di questo tipo di precisazione. Gli Stati membri convertono pertanto i rispettivi codici nazionali specifici nelle più ampie categorie della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità prima di inviare i loro dati alla Commissione.

F808: data della fissazione anticipata

Se fissato in anticipo, la data in cui è stato stabilito il tasso della restituzione.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/it/csr/home.htm

⁽²⁾ COL: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/it/csr/home.htm

F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)

Formato richiesto: «AAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F812: riferimento del numero della gara eventuale (fissazione anticipata)

Secondo la procedura stabilita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, o altra procedura analoga per altri settori pertinenti. La Commissione ha bisogno del riferimento della gara.

F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)

Per il settore delle carni bovine è richiesto solo il campo F814 (e non anche F816 e F816B) in caso di finanziamento anticipato; se non sussiste finanziamento anticipato sono richiesti i campi F816 e F816B (e non F814).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione

Data ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE

Data di esportazione quale indicata nella dichiarazione di esportazione o nel documento T5. Cfr. anche l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

9. (NON UTILIZZATA)

REGOLAMENTO (CE) N. 1360/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

getto di un impegno agroambientale, garantendo nel contempo il mantenimento dei benefici ambientali derivanti dall'impegno.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34,

(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 817/2004. È opportuno che le modifiche si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2005, quando alcuni dei contratti iniziali potrebbero essere scaduti.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Comunità può concedere aiuti agli agricoltori che assumono impegni agroambientali, ma detti impegni devono oltrepassare l'applicazione delle normali buone pratiche agricole. Alcuni degli impegni agroambientali assunti per un periodo di cinque anni scadono entro il 31 dicembre 2006. Con l'introduzione del principio della condizionalità previsto nel titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽²⁾ che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, gli obblighi applicabili agli agricoltori che non hanno assunto impegni agroambientali sono diversi. Nel prossimo periodo di programmazione dello sviluppo rurale (2007-2013), la misura agroambientale sarà soggetta a nuove regole.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 817/2004 è modificato come segue:

1) All'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Se gli impegni agroambientali scadono prima della fine del periodo di programmazione fissato dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono prorogarli, purché l'ultimo anno dell'impegno non inizi dopo il 31 dicembre 2006.

(2) Invece di concludere nuovi contratti quinquennali nell'ambito della normativa applicabile al periodo di programmazione corrente, non è escluso che gli Stati membri preferiscano prorogare i contratti agroambientali attualmente in vigore, in modo che l'ultimo anno dell'impegno non inizi dopo il 31 dicembre 2006.

Gli Stati membri possono autorizzare adeguamenti delle superfici dell'azienda oggetto dell'impegno per tenere conto del trasferimento di una parte dell'azienda del beneficiario ad un altro soggetto durante il periodo di proroga, purché detti adeguamenti non riducano di oltre il 50 % la superficie oggetto dell'impegno.»

(3) È opportuno introdurre un elemento di maggiore flessibilità nell'ambito del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione ⁽³⁾ per i casi in cui gli agricoltori abbiano trasferito parti rilevanti della superficie inizialmente og-

2) All'articolo 36, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30.

Gli Stati membri, applicando il principio della proporzionalità, possono scegliere di non esigere tale rimborso nei seguenti casi:

- a) se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;
- b) se il trasferimento di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, e se il trasferimento

riguarda non più del 50 % della superficie oggetto dell'impegno prima della proroga.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005. Tuttavia l'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004, modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, non pregiudica la validità degli impegni prorogati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1361/2005 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 2005****relativo al divieto di pesca del brosmio nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2005.
- (2) In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).

ALLEGATO

Stato membro	Spagna
Stock	USK/567-
Specie	Brosmio (<i>Brosme brosme</i>)
Zona	V, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali)
Data	13 luglio 2005

REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 2005****relativa al divieto di pesca di musdee nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2005.
- (2) In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).

ALLEGATO

Stato membro	Spagna
Stock	GFB/567-
Specie	Musdee (<i>Phycis blennoides</i>)
Zona	V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali)
Data	13 luglio 2005

REGOLAMENTO (CE) N. 1363/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 2005****relativo al divieto di pesca della molva azzurra nelle zone CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2005.
- (2) In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).

ALLEGATO

Stato membro	Spagna
Stock	BLI/67-
Specie	Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)
Zona	VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali)
Data	13 luglio 2005

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2005

che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 3122]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2005/617/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'autorità competente del Regno Unito ha presentato due domande, accompagnate dalla documentazione pertinente, per il riconoscimento del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini applicato rispettivamente in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord.
- (2) A seguito di una missione di ispezione veterinaria effettuata nel Regno Unito, esperti della Commissione hanno verificato che i sistemi di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini attuati e proposti in Gran Bretagna sono in linea generale in grado di assicurare il raggiungimento di gran parte degli obiettivi proposti dal regolamento (CE) n. 21/2004, anche se rimangono da eliminare alcuni punti deboli. In Irlanda del Nord, il sistema proposto per l'identificazione e la regi-

strazione degli ovini potrebbe assicurare il raggiungimento di gran parte degli obiettivi proposti dal regolamento (CE) n. 21/2004, ma la sua attuazione richiederebbe un livello elevato di consapevolezza e impegno da parte di tutti i soggetti interessati.

- (3) L'autorità competente del Regno Unito si è impegnata ad affrontare le questioni sollevate, in particolare ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 entro 10 settimane dalla concessione dell'approvazione richiesta.
- (4) È quindi opportuno approvare in maniera provvisoria, per un periodo interinale, i sistemi di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord, consentendo che i secondi strumenti d'identificazione per gli ovini siano sostituiti dal sistema stesso, salvo nel caso di animali coinvolti negli scambi intracomunitari.
- (5) L'autorità competente effettua i controlli del caso per verificare la corretta attuazione del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini.
- (6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 21/2004 attuato dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord è riconosciuto provvisoriamente operativo dal 9 luglio 2005 al 30 aprile 2006 (termine ultimo).

Articolo 2

La Commissione, in cooperazione con le autorità del Regno Unito, effettua controlli in loco per verificare l'attuazione dell'azione proposta dal Regno Unito.

L'approvazione provvisoria del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini, riconosciuta dall'articolo 1, viene riesaminata entro il 31 gennaio 2006 alla luce degli esiti dell'ispezione.

Articolo 3

Ferme restando le disposizioni che verranno stabilite conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004, l'autorità competente effettua annualmente i controlli in loco necessari per verificare il rispetto, da parte degli allevatori, degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

[notificata con il numero C(2005) 3143]

(2005/618/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Poiché è evidente che in alcuni casi è impossibile evitare totalmente i metalli pesanti e i ritardanti di fiamma bromurati, è opportuno tollerare alcune concentrazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) nei materiali.
- (2) I valori massimi di concentrazione proposti sono basati sulla normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche e sono considerati i più adatti a garantire un elevato livello di protezione.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le imprese di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ha trasmesso le loro osservazioni al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁽²⁾.
- (4) Il 10 giugno 2004 la Commissione ha sottoposto le misure di cui alla presente decisione al voto del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Il progetto non ha tuttavia ottenuto la maggioranza qualificata. Pertanto, a norma della procedura di cui all'arti-

colo 18 della direttiva 75/442/CEE, il 23 settembre 2004 è stata presentata al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio. Poiché allo scadere del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾, la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunta la seguente nota:

«Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che modifica per la sesta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici

[notificata con il numero C(2005) 3183]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/619/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici ⁽³⁾, è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di influenza aviaria in diversi paesi asiatici.

(2) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame ⁽⁴⁾, stabilisce che gli Stati membri autorizzino le importazioni di volatili dai paesi terzi che figurano come membri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) e dispone che detti volatili vengano sottoposti a quarantena e analisi al momento dell'ingresso nella Comunità.

(3) Il 5 agosto 2005 la Russia ha confermato alla Commissione la comparsa sul suo territorio di un focolaio di influenza aviaria H5N1.

(4) Il Kazakistan ha confermato all'UIE la comparsa di un focolaio di influenza aviaria H5, sebbene non sia ancora noto il tipo di neuraminidasi. Tuttavia, considerata la vicinanza con il focolaio comparso in Russia, si tratta probabilmente dello stesso ceppo.

(5) Il Kazakistan e la Russia sono membri dell'UIE e di conseguenza, a norma della decisione 2000/666/CE, gli Stati membri sono tenuti ad accettare le importazioni dei volatili diversi dal pollame provenienti dai citati paesi. Tenuto conto della gravità delle potenziali conseguenze connesse al ceppo specifico del virus dell'influenza H5N1, lo stesso identificato in vari paesi asiatici, a titolo di misura cautelativa è opportuno sospendere le importazioni di tali volatili dal Kazakistan e dalla Russia.

(6) In forza del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽⁵⁾, è autorizzata l'importazione di piume e parti di piume non trasformate originarie del Kazakistan e della Russia. Considerato l'attuale andamento della malattia in Kazakistan ed in Russia, è opportuno sospendere tali importazioni.

(7) L'articolo 4 della decisione 2004/122/CE sospende le importazioni di piume e parti di piume non trasformate e di volatili vivi diversi dal pollame originari di determinati paesi terzi, come definito nella decisione 2000/666/CE. A tutela della salute pubblica e degli animali è dunque opportuno aggiungere il Kazakistan e la Russia ai paesi terzi di cui all'articolo 4 della decisione 2004/122/CE.

(8) La decisione 2004/122/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/390/CE (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 77).

⁽⁴⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/122/CE è modificata come segue:

1) nel titolo, le parole «recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici» sono sostituite da «recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi»;

2) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Cina compresa Hong Kong, Corea del Nord, Indonesia, Kazakistan, Laos, Malaysia, Pakistan, Russia, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

— piume e parti di piume non trasformate,

— “volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella decisione 2000/666/CE, articolo 1, terzo trattino, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione